

Schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”.

Il presente documento, recante lo schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 22 giugno 2020** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito *web* della COVIP i commenti pervenuti. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 7 maggio 2020

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti volontariamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito web della COVIP corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con sede in Roma (Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186; Indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP può essere contattato inviando una e-mail all'indirizzo rpd@covip.it, oppure una PEC all'indirizzo rpd@pec.covip.it, ovvero scrivendo all'indirizzo di Roma (Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Relazione

Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e all'articolo 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dal decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito decreto 49/2019).

Con il decreto 49/2019 è stata recepita la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD2), con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Alcune previsioni della sopra citata direttiva (UE) 2017/828 si rivolgono ai fondi pensione occupazionali: si tratta delle disposizioni del nuovo Capo I-*ter*, introdotto nella direttiva 2007/36/CE ed intitolato "Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto". Le norme della direttiva che specificamente si applicano ai fondi pensione occupazionali sono quelle che intendono favorire un atteggiamento di maggior impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi nelle società, dagli stessi partecipate, con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Si tratta degli articoli da 3-*octies* a 3-*decies* di cui al Capo I-*ter* riguardanti i seguenti profili: 3-*octies* – Politica di impegno (degli azionisti); 3-*nonies* – Strategia di investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi; 3-*decies* – Trasparenza dei gestori di attivi.

Le principali novità introdotte dal decreto 49/2019 in occasione del recepimento della direttiva SHRD2 riguardano, per quanto di interesse, i seguenti profili:

- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito: TUF), con l'inserimento, tra l'altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali (il riferimento è alla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-*ter* del TUF);
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con l'introduzione dell'art. 6-*bis* che, in raccordo con le disposizioni del TUF sopra indicate, richiama l'obbligo per i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali (e, cioè, per i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettività giuridica) di osservare le nuove disposizioni del TUF in tema di trasparenza degli investitori istituzionali e attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione, in conformità a quanto previsto dal TUF stesso.

In sintesi, tali norme richiedono ai sopra indicati soggetti, nella misura in cui investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE, di:

- sviluppare e comunicare al pubblico la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee e dare informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso contrario, secondo il principio del *comply or explain*, comunicare le motivazioni della scelta di non adempiere a quanto sopra;
- comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e sono coerenti con il profilo e la durata delle loro eventuali passività, ovvero, nel caso in cui la gestione sia attribuita a un gestore di attivi (di diritto italiano o di altri Stati membri

dell'Unione europea), di comunicare alcuni elementi dell'accordo, secondo sempre il principio del *comply or explain*.

Dal recepimento della direttiva (UE) 2017/828 è ragionevole attendersi da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti e da parte delle società istitutrici di fondi pensione aperti una maggiore attenzione, per quanto riguarda gli investimenti afferenti ai predetti fondi pensione, al governo societario delle società quotate europee e all'operato dei gestori degli attivi, nonché un esercizio più pieno del ruolo di azionista.

* * *

Il Regolamento si compone di tre Capi.

Il Capo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (art. 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (art. 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Capo II reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.

L'art. 4 disciplina, in particolare, i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno. Nello specifico i fondi pensione di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), punto 2, del TUF, pubblicano, gratuitamente, sul loro sito *web* le informazioni riguardanti:

- a) la politica di impegno, di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 1, del TUF (entro 15 giorni dalla relativa adozione da parte dell'organo amministrativo);
- b) le relative modalità di attuazione, di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 2, del TUF (da pubblicarsi l'anno successivo, entro la data per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti);
- c) le eventuali ragioni del mancato adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1 e 2, del TUF.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, sul sito del fondo pensione è data indicazione di dove i gestori hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

L'art. 5 disciplina le comunicazioni al pubblico in materia di strategia di investimento azionario e di accordi con i gestori di attivi. Tali informazioni sono aggiornate annualmente, se non intervengono modifiche sostanziali in corso d'anno.

Il Capo III contiene le disposizioni finali concernenti la pubblicazione e l'entrata in vigore (artt. 6 e 7).

Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Visto l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l’articolo 19, comma 2, lettera *h*), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull’osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 6-*bis* del decreto n. 252/2005, in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito: decreto n. 49/2019), nella parte in cui richiama la disciplina dettata in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuendo alla COVIP il compito di definire le disposizioni di attuazione per i fondi pensione tenuti ai relativi adempimenti;

Visto il decreto n. 49/2019, con il quale è stata recepita la direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF) e, in particolare, le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 2, del decreto n. 49/2019, con le quali sono state introdotte nel TUF disposizioni in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

Visto l’articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*) del TUF, che al punto 2 definisce i fondi pensione che sono da considerarsi, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, come investitori istituzionali;

Visto, anche, l’articolo 124-*quater*, comma 2, del TUF, ai sensi del quale le disposizioni previste nella sezione I-*ter* si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

Visto, altresì, l’articolo 124-*novies* del TUF, che attribuisce poteri regolamentari alla COVIP, funzionali a disciplinare i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni previste dagli articoli 124-*quinquies* e 124-*sexies* del TUF, con riguardo ai fondi pensione vigilati e qualificati come investitori istituzionali ai sensi della relativa normativa;

Visto, inoltre, l’articolo 193-*bis*.1. del TUF, che detta disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili in caso, tra l’altro, di violazione degli articoli 124-*quinquies* e

124-*sexies* del TUF e che attribuisce alla COVIP il potere sanzionatorio per le violazioni poste in essere dai soggetti dalla stessa vigilati;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

Visto l’articolo 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 7 maggio 2020;

adotta il seguente Regolamento

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno)

Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 6 (Norma transitoria)

Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell’articolo 124-*novies*, comma 3, del TUF.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

- b)* “politica di impegno”: la politica prevista dall’articolo 124-*quinquies*, comma 1, del TUF, concernente le società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- c)* “strategia di investimento azionario”: la strategia di investimento nelle società di cui alla lettera *b)*);
- d)* “gestori di attivi”: i soggetti indicati nell’articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del TUF.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell’articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b)*, punto 2, del TUF e, cioè, ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, che sono iscritti all’Albo della COVIP e che hanno almeno cento aderenti.

Capo II Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno)

1. Le informazioni indicate all’articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente nell’area pubblica dei siti *web* dei fondi pensione di cui all’articolo 3. Per i fondi pensione di cui all’art. 12 del decreto n. 252/2005 le informazioni di cui al periodo precedente sono pubblicate nella sezione dedicata al fondo del sito *web* della società.
2. La politica di impegno e le successive modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla relativa adozione da parte dell’organo amministrativo. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
3. Le informazioni indicate dall’articolo 124-*quinquies*, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate l’anno successivo a quello di riferimento, entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
4. Le informazioni di cui all’articolo 124-*quinquies*, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3.
5. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 124-*quinquies*, comma 6, del TUF, i soggetti di cui all’articolo 3, che danno attuazione alla politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto mediante gestori di attivi, indicano secondo le modalità e i

termini di cui al presente articolo, dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

6. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

Art. 5

(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

1. In conformità alle modalità indicate dall'art. 4, comma 1, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente le informazioni di cui all'articolo 124-*sexies*, comma 1, del TUF, volte a illustrare in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione, contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi del fondo pensione. Tali informazioni sono aggiornate annualmente qualora non intervengano modifiche sostanziali in corso d'anno, da pubblicarsi tempestivamente.

2. Laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1 illustrano altresì in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione sono coerenti con il profilo e la durata delle passività, in particolare a lungo termine.

3. Qualora l'investimento delle risorse del fondo pensione è effettuato per il tramite di gestori di attivi, in luogo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite al pubblico, con le medesime modalità, le informazioni riguardanti la convenzione di gestione di cui all'articolo 124-*sexies*, comma 2, del TUF, ovvero quelle di cui all'articolo 124-*sexies*, comma 3, del medesimo TUF.

4. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 6

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le pubblicazioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 4, e dall'articolo 5 sono effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 4, comma 3, è effettuata entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all'anno 2020.

Art. 7
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul suo sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.